



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA II - Sviluppo Economico
SERVIZIO: S.U.A.P.
N. 32 del 16/05/2017

**ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
RILASCIATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA ALLA SOC. AR.A.L.
S.P.A.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la domanda pervenuta via PEC in data 20/06/2016, prot. n. 15901, del Sig. MOLTINI Pietro, nato a Genova il 20/06/1960 – C.F. MLT PTR 60H20 D969T nato a Genova il 20/06/1960 e residente in Genova, Corso Magenta 33, in qualità di legale rappresentante della Soc. Ar.A.L. S.p.A., con sede in Arenzano, Via Sauli Pallavicino 39, C.F. 03861610107 con insediamento produttivo in Arenzano, Via Pian Masino snc;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2012, n.35;

DATO ATTO CHE l’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale è la Città Metropolitana di Genova;

PRESO ATTO CHE allo Sportello Unico delle Attività Produttive è pervenuto tramite PEC, prot. n. 11096 del 16/05/2017, l’Atto n. 1018/2017 adottato dalla Città Metropolitana di Genova, ad oggetto “Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla Ditta AR.A.L. – Arenzano Ambiente e Lavoro S.P.A., con sede legale in Arenzano, Via Sauli Pallavicino 39, ed operativa in Arenzano, Via Pian Masino s.n.c., per l’attività di gestione del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Arenzano deve adottare il suddetto provvedimento e trasmetterlo ai soggetti competenti;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267,

ADOTTA

l’Atto n. 1018/2017, allegato e parte integrante del presente provvedimento, con il quale la Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente, Servizio Acqua e rifiuti ha rilasciato “Autorizzazione Unica Ambientale” ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla ditta Ar.A.L. S.p.A. con riferimento agli scarichi in pubblica fognatura e alla normativa in materia di acustica.

TRASMETTE

la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale a:

1. Ditta AR.A.L. S.p.A.;
2. ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;
3. IRETI S.p.A. in qualità di referente per gli scarichi industriali in pubblica fognatura in nome del gestore operativo della rete fognaria;
4. Servizio Ambiente del Comune di Arenzano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Renzo TICINETO
(documento firmato digitalmente)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1018/2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA DITTA AR.A.L. - ARENZANO AMBIENTE E LAVORO S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ARENZANO, VIA SAULI PALLAVICINO 39, ED OPERATIVA IN ARENZANO, VIA PIAN MASINO S.N.C., PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA..

In data 10/05/2017 il dirigente RISSO ORNELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 9 del 29 marzo 2017.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in **agricoltura** di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di Governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" ed in particolare l'art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 6646 del 21/12/2012, di adozione della Decisione n. 131/2012 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 20/12/2012 con la quale si autorizza la ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., con sede legale in Arenzano, Via Sauli Pallavicino 39, ed operativa in Arenzano, Via Pian Masino s.n.c., ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di gestione del servizio di igiene urbana";

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Arenzano in data 23/06/2016 alla Città Metropolitana di Genova, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione con n. 36954/2016, presentata dal Sig. Moltini Pietro in qualità di legale rappresentante della ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., con sede legale in Arenzano, Via Sauli Pallavicino 39, ed operativa in Arenzano, Via Pian Masino s.n.c., a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

Visto il rapporto di prova n. 16LA00703 del 15/02/2016, di SIGE Servizi Industriali Genova, a firma

della Dr.ssa Arianna Podestà, iscritta all'Ordine dei Chimici della Liguria, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Visto l'attestato di versamento effettuato in data 13/06/2016 dalla ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. a favore della Città Metropolitana di Genova della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 50, da introitare secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3003786	50,00	120	2016

Preso altresì atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "*Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico*" (comma 4). "*La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta*" (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Richiamata la nota prot. n. 23603 del Comune di Arenzano del 22/09/2016, con cui si rilascia alla ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. il Nulla Osta Acustico con le condizioni indicate nella nota stessa;

Considerato che la suddetta nota prot. n. 23603 del Comune di Arenzano del 22/09/2016 va considerata parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

- 1) di **rilasciare** alla ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., con sede legale in Arenzano, Via Sauli Pallavicino 39, ed operativa in Arenzano, Via Pian Masino s.n.c., **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

- con riferimento al rispetto della normativa in materia di **ACUSTICA**:

- 2) di rilasciare **nulla osta acustico** ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto delle condizioni indicate nella nota prot. n. 23603 del Comune di Arenzano del 22/09/2016, la quale va considerato parte integrante del presente provvedimento;

- con riferimento agli **SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**:

- 3) di **autorizzare** la ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. ad effettuare lo **scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali** derivanti dall'attività di produzione bandiere svolta nell'insediamento sopra menzionato, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006**;
- 4) di sottoporre la ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., in relazione alle suddette autorizzazioni allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Solfati, Cloruri, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Grassi ed Oli Animali e Vegetali, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito

Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed a IRETI S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

Dovranno altresì essere riportati correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono le analisi.

- b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- d. il pozzetto di prelievo dei campioni dovrà essere in grado di trattenere una quantità di refluo pari ad almeno sei litri;
- e. l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- f. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

- g. dovrà essere rispettata la disciplina degli allacci, di cui alla Parte III, Titolo II del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova;
- 5) che in caso di cessazione degli scarichi, la ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a IRETI S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
 - 6) che le quantità totali annue di acque reflue industriali e meteoriche scaricate siano comunicate alla IRETI S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
 - 7) di introitare la somma di € 50, versati dalla dalla ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	035	3003786	+	50,00					120	2016		
Note:													
					TOTALE ENTRATE:	+	50,00						
					TOTALE SPESE:	-							

Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non

espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

~
INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Arenzano, per la successiva trasmissione:

1. alla ditta AR.A.L. - Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A.;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a IRETI S.p.A., in qualità di referente per gli scarichi industriali in pubblica fognatura in nome del gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Arenzano;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

AP

**Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale**